

## ITC PIERO CALAMANDREI - PROTOCOLLO ACCOGLIENZA

### Alunni diversamente abili

Questo documento, approvato dal Consiglio d'Istituto e deliberato dal Collegio dei Docenti, contiene informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli studenti diversamente abili. Definisce inoltre i ruoli ed i compiti di tutti coloro che si occupano d'integrazione all'interno dell'Istituto, tracciando le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso d'apprendimento.


*L'adozione del Protocollo di Accoglienza degli alunni disabili consente praticamente di attuare le indicazioni normative che si riferiscono alla Legge Quadro n. 104/92, ai successivi decreti applicativi e alle Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.*

Tale protocollo si propone di:

- definire pratiche condivise di inclusione tra *tutto* il personale all'interno dell'Istituto;
- facilitare l'ingresso a scuola degli allievi disabili e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione).

Le fasi principali del percorso di inclusione scolastica:

- contatti tra ordini di scuole;
- pre-conoscenza e coinvolgimento della famiglia;
- criteri di inserimento alunni diversamente abili nelle classi;
- inserimento: osservazione e conoscenza;
- rapporti con l'ASL e predisposizioni di percorsi personalizzati;
- coinvolgimento del consiglio di classe con il coordinamento del gruppo di lavoro H (Funzione strumentale Integrazione + docenti di sostegno);
- coinvolgimento del personale ATA;
- stesura PEI;
- verifica e valutazione.



L'istituto è privo di barriere architettoniche e dispone di ascensore per facilitare l'accesso ai piani agli alunni portatori di handicap motorio e a quanti si trovino in condizioni temporanee di bisogno. Sono presenti ai piani servizi igienici attrezzati. L'istituto è inoltre dotato di:

- Aula H : aula dedicata alle attività integrative dei ragazzi diversamente abili, in cui vengono attuati interventi individualizzati, dotata di piccola biblioteca e computer con software didattico.
- Aula video per proiezioni di film
- Laboratori multimediali di informatica e lingue, con tavolo speciale per carrozzati e tastiera per ipovedenti.
- Palestra ampia, priva di barriere architettoniche.

Gli obiettivi generali delle attività per una reale integrazione dei ragazzi diversamente abili riguardano:

- L'autonomia
- La socializzazione
- L'acquisizione di abilità e competenze psicomotorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive, e la conquista di strumenti operativi di base: linguistici, logico-matematici, ecc.

Definire il disabile come persona implica la sottolineatura di quegli aspetti di originalità e di creatività che caratterizzano ogni individuo: questo consente di rifiutare qualsiasi schematizzazione che rigidamente, precluda all'essere umano ogni possibilità di cambiamento o di adattamento e, inoltre, riconosce l'esigenza di bisogni fondamentali, identici a quelli di ogni individuo: intimità, autonomia, relazione, realizzazione e proiezione nel futuro, condivisione e appartenenza.

L'alunno disabile, pertanto, non è un soggetto aggiuntivo, deve essere incluso, integrato nella classe. Una integrazione di qualità è quella che sa rispondere efficacemente alla complessità dei bisogni nei diversi campi di espressione della persona in difficoltà:

- Relazionale (essere accolto, avere ruoli veri, amicizie, collaborazioni);
- Cognitivo (imparare cose nuove, imparare a pensare, a risolvere problemi, a sviluppare nuove capacità e competenze dettate dai bisogni peculiari e dalle finalità della scuola);
- Psicologico (crescere nell'autostima, nell'autoefficacia, nell'identità, nell'espressioni delle emozioni).

La finalità dell'intervento educativo è quindi l'inclusione degli alunni diversamente abili attraverso la cultura dell'accettazione e dell'accoglienza, della tolleranza e della solidarietà, della valorizzazione della diversità. L'intervento è mirato alla costruzione di una positiva immagine di sé.

#### TAPPE DELL' INSERIMENTO SCOLASTICO

| FASI         | TEMPI  | ATTIVITÀ  | INDICAZIONI OPERATIVE   |
|--------------|--|---|---|
| Iscrizione   | Entro il termine stabilito da norme ministeriali | L'alunno con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo.<br>La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria della scuola nei termini prestabiliti.<br>La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la diagnosi funzionale, l'attestazione di | Il gruppo di lavoro H effettua, con l'aiuto della famiglia, una osservazione dettagliata dell'alunno per raccogliere le informazioni necessarie in modo chiaro ed omogeneo;   |
| Condivisione | Settembre  | GLH d'Istituto  | Si riunisce il GLH d'Istituto per conoscere tutti i bisogni educativi derivanti da eventuali studenti diversamente abili che arrivano al nostro istituto e per esprimere il proprio parere circa l'assegnazione dell'organico di diritto. Il GLH d'Istituto è composto da: il Dirigente Scolastico, un rappresentante dei genitori, un docente di sostegno ed un docente curricolare. |

|                     |                      |  |  |
|---------------------|----------------------|--|--|
| Accoglienza         | Settembre<br>Ottobre | Durante le prime settimana di scuola vengono preposte una serie di attività rivolte alle classi coinvolte e non solo, finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola. | <p><u>Settembre:</u> Il gruppo di lavoro H esamina i documenti trasmessi dalla famiglia e si scambiano le prime informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosi Funzionale.</li> <li>• Criteri per facilitare il processo di inclusione (ruolo dell'insegnante di sostegno, presenza di un eventuale operatore socio educativo, partecipazione alla vita scolastica attraverso l'uso di mediazioni o mediatori; ecc.).</li> <li>• Incontro con la famiglia e l'ASL.</li> <li>• Analisi delle risorse e della situazione di partenza.</li> </ul> <p><u>Ottobre:</u> tutti i docenti della classe effettuano le prime osservazioni e programmano le attività di accoglienza dell'alunno disabile, prestando particolare attenzione al coinvolgimento di tutti gli allievi, predisponendo attività che prevedono la valorizzazione di tutte le diversità viste come fonte di crescita e ricchezza per tutti.</p>  |
| Fase operativa      | Novembre             | Vengono contattati gli operatori ASL, costruito un primo percorso didattico, mentre proseguono le fasi del progetto di accoglienza predisposto.                                  | <p><u>Novembre:</u> dopo l'analisi della situazione di partenza e in seguito alle varie osservazioni effettuate, l'insegnante di sostegno predispone una bozza del Piano Educativo Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato dai docenti della classe durante gli incontri di programmazione. Viene effettuato il primo GLH di classe con tutte le componenti previste dalla normativa vigente: famiglia, insegnanti di classe, dirigente scolastico, ASL ed eventuali operatori socio educativi. In questo incontro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene condiviso il PEI con la famiglia e gli operatori dell'ASL;</li> <li>• scambio di informazioni tra tutte le varie componenti;</li> <li>• vengono predisposte le indicazioni di strategie d'intervento condivise;</li> <li>• presentazione della programmazione, indicando se si tratta di programmi differenziati o personalizzati;</li> <li>• definizione dell'orario delle varie materie di studio e delle modalità d'intervento (sempre in classe, momenti di attività individuale in rapporto 1:1 con l'insegnante specializzata, presenza della docente di sostegno in classe...);</li> <li>• indicazioni delle modalità di valutazione. In questa sede sarà necessario chiarire che per gli alunni che seguono un percorso differenziato, la valutazione deve essere rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dai curricula ministeriali, mentre per i percorsi personalizzati la valutazione sarà positiva solo se saranno raggiunti gli obiettivi minimi fissati per ogni disciplina per la programmazione di classe.</li> </ul> |
| Verifica in itinere | Febbraio<br>Marzo    | Verifica dei risultati raggiunti e miglioramento   | <p><u>febbraio – marzo:</u> incontro di GLH tra la famiglia, l'ASL e la scuola per verificare i risultati ottenuti, per condividere eventuali aggiustamenti del PEI, per esplicitare esperienze e strategie educative, per orientare i futuri processi di apprendimento ed educativi.</p>  |

|                 |                  |                                   |   |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|---|
| Verifica finale | Maggio<br>Giugno | Verifica dei risultati conseguiti | <u>maggio e giugno</u> : ultimo incontro di GLH, per fare il punto della situazione e per esplicitare, attraverso la relazione finale, il processo di crescita dell'allievo disabile. |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|---|

Durante tutto l'anno scolastico i docenti del consiglio di classe utilizzeranno il massimo grado di *flessibilità* rispetto alle caratteristiche dell'allievo diversamente abile e alle dinamiche che si svilupperanno, modificando, quando necessario, il percorso formativo in itinere. L'Insegnante di sostegno ha un ruolo fondamentale nel processo di integrazione, e rappresenta una risorsa competente e mediatrice, un semplice doppione dell'Insegnante Curricolare in quanto conoscitore di una o più discipline, ma come un MEDIATORE dell'integrazione. Infatti non si limita al rapporto esclusivo con l'allievo in situazione di handicap, ma opera attraverso un intervento di altro genere, cioè lavora *con* la Classe, così da fungere da Mediatore tra l'allievo disabile e i compagni, tra l'allievo disabile e gli Insegnanti, tra l'allievo disabile e la scuola; collabora con gli altri Docenti riguardo alla valutazione della qualità ed efficacia degli interventi formativi settoriali, nonché alla loro riprogettazione; tutto questo in un'ottica che gli interventi pedagogico/didattici nei confronti degli alunni disabili, vengano condotti da tutti gli Insegnanti della classe.

#### PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL'ORGANIZZAZIONE PER L'INCLUSIONE:

##### RUOLI – COMPITI

| PERSONALE                | COMPITI   |
|--------------------------|---|
| Dirigente scolastico     | -consultivi;<br>-formazione delle classi;<br>-assegnazione docenti di sostegno;<br>-rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia,ASL...).  |
| Docente di sostegno      | -partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione di tutta la classe;<br>-cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe;<br>-svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;<br>-tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali;<br>-organizza stage di lavoro. |
| Docente curricolare      | -accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione;<br>-partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata;<br>-collabora alla formulazione del PEI e successivamente predispone interventi personalizzati e consegna calibrate per l'alunno disabile soprattutto quando non è presente il collega specializzato;                             |
| Collaboratori scolastici | -su richiesta aiuta l'alunno negli spostamenti interni, al bar, nei servizi. Tale compito è obbligatorio e oggetto d'incentivazione, tenendo conto che l'alunno non può essere lasciato alla custodia del personale A.T.A.  |

Specifichiamo che l'inclusione non è rivolta solo agli alunni diversamente abili: il nostro Istituto infatti si pone l'obiettivo di integrare e di favorire lo sviluppo delle potenzialità di quegli alunni che presentano delle difficoltà ambientali (alunni stranieri o con problematiche familiari) o allievi che presentano una qualunque condizione di disagio: sociale, nella relazione, nella comunicazione, nella socializzazione, nel comportamento, nell'apprendimento.

## PERCORSI DIDATTICI

I percorsi didattici proposti agli alunni beneficiari del sostegno ai sensi della legge 104/1992 sono di due tipi diversi, a seconda della riconducibilità ai contenuti disciplinari indicati dal MIUR:

### 1) Programmazione per *obiettivi minimi*

Programmazione riconducibile agli *obiettivi minimi* previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/05/2011).

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

- Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
- Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art.318 del D.L.vo 297/1994).

Per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, possono essere predisposte prove semplificate riconducibili ai saperi minimi essenziali o *prove equipollenti*, che verifichino il livello di preparazione culturale.

Le **prove equipollenti** possono consistere in:

1. **MEZZI DIVERSI:** Le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.
2. **MODALITA' DIVERSE:** il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposte multipla, Vero/Falso, risposte breve, inserimento di un testo, corrispondenza, completamento di una frase inserendo negli spazi vuoti i vocaboli mancanti, ecc.) (Commi 7 e 8 dell'art. 15 O.M. n.90 del 21/05/2001, D.M. 26/08/81, art. 16 L. 104/1992, parere del consiglio di stato n.348/91).
3. **SOSTITUZIONE DEI CONTENUTI**, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo n.297/94).
4. **TEMPI PIÙ LUNGHI** nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

Per la VALUTAZIONE delle prove, sia scritte che orali, si utilizzerà tutta la gamma dei voti indicati nella legislazione scolastica in materia di valutazione degli studenti in generale e nello specifico deve essere effettuata "con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma", in modo da distinguere ciò che è legato alla disabilità da ciò che è frutto di studio e di impegno.

Tutte queste agevolazioni hanno il solo compito di compensare le difficoltà dell'alunno disabile in un'ottica di pari opportunità. L'alunno in situazione di handicap (Legge 104/92 art. 3) è una persona che messa nelle stesse condizioni e in una situazione di parità, si trova in svantaggio rispetto agli altri. Gli alunni che hanno seguito questo tipo di percorso didattico partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

### 2) Programmazione differenziata

E' un tipo di programmazione differenziata, in vista di obiettivi didattici formativi ma NON riconducibile ai programmi ministeriali. E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n.90 del 21/05/2001). La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni Docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. ( Piano Educativo Individualizzato: è il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno/a

in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo in funzione della crescita armonica della personalità e ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione)

Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90).

Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corso professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n.297/94).

### DOCUMENTAZIONE

| DOCUMENTO   | CHI LO REDIGE  | QUANDO   |
|---|--|--|
| <b>DIAGNOSI FUNZIONALE</b><br>Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di una possibile evoluzione dell'alunno certificato  | Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL.  | All'atto della prima Segnalazione.   |
| <b>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE</b><br>Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli accordi di programma). | Operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6° della L. 104/92). | Viene aggiornato alla fine della Scuola d'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e durante la Scuola Secondaria di secondo grado. |
| <b>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</b><br>E' il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie.                                  | Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, operatori enti locali e i genitori dell'alunno.                                | Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre).  |
| <b>VERIFICA IN ITINERE</b><br>Riscontro delle attività programmate nel PEI con eventuali modifiche.   | Insegnanti di sostegno e curricolari.  | A metà anno scolastico (fine gennaio).   |

## **LEGENDA NORMATIVA**

Modalità di attuazione dell'integrazione: com. 5, 6, 7, 8, art. 12, 13, 14 LEGGE 104/92.

Programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola, ASL ed Enti Locali: Legge Quadro pubbl. sulla G.U. del 15/04/94, art. 12, com. 5, 6 – pubbl. la prima volta nella G.U. &/04/94, n. 79, il DPR pubbl. sulla G.U. 15/04/94, n. 87 (le regioni hanno l'obbligo di provvedere a che le AA.SS.LL. assicurino l'intervento medico e per lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di handicap).

La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola, ASL ed Enti Locali è stata successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Individualizzato (PEI) e alle verifiche degli interventi educativi.

Diagnosi funzionale: Legge 104/92, atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3. Precisazioni nella C.M. n. 363/1994, art. 3, com. 1, 2. L'art. 38 della leg. 448/98 – leg. Finanziaria per il 1999, consente ai genitori disostituire il certificato medico con una autocertificazione inserita nella domanda d'iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto diversamente abile (art. 3, legge 104/92). Inoltre legge 104/92, art. 12, C.M. 03/09/85 n. 250, D.P.R. 12/02/85, n. 104.

Se l'alunno è seguito da un centro convenzionato ASL, questo deve completare la sua prestazione facendo anche la Diagnosi Funzionale – Atto d'indirizzo, D.P.R. 24/02/94, art. 3, com. 2. Il Capo d'Istituto può farla produrre al centro convenzionato facendo riferimento alla C.M. 363/94 art. 3, com. 1.

Profilo Dinamico Funzionale: D.P.R. 24/02/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori d'handicap". Legge 05/02/92, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" art. 12 com. 5 e 6.

Piano Educativo Individualizzato (PEI): realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, com. 1, 2, 3, 4 art. 12, legge 104/92. PEI redatto ai sensi del com. 5 dell' art. 12 lg. 104/92. Atto d'indirizzo del 24/02/94, art. 4. Il PEI tiene presenti i progetti didattico - educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme d'integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), com. 1, art. 13, della lg. 104/92. Nella definizione del PEI, i soggetti di cui al precedente com. 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medica - scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal PDF, di cui ai precedenti art. 3, 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap.

### **Valutazione:**

#### **A) Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297**

#### **Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione**

#### **CAPO IV - Alunni in particolari condizioni**

#### **Sezione I - Alunni handicappati**

#### **Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato**

#### **Art. 312 - Principi generali**

1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.

### **Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione**

1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

### **Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame**

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

### **B) Art. 15 ( O.M. 90/2001) Valutazione degli alunni in situazione di handicap**

1. Nei confronti degli alunni con *minorazioni fisiche e sensoriali* **non si procede, di norma**, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico **la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo**. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli **elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti**, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del D. Lvo 16.4.1994, n. 297.

**In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza.**

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D. Legislativo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art. 317, terzo comma, del D.



Legislativo 297/94

Assistenza per l'assolvimento per l'obbligo scolastico come compito dei Comuni (interventi assistenza medico-psichica ed assistenza ai minori psico-fisici): D.P.R. 616/77, art. 42, 45; lg. 104/92, art. 13, com. 3 ribadisce l'obbligo "per gli Enti Locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con Handicap fisici o sensoriali".

Mansioni collaboratori scolastici: dal 1/01/2000 i collaboratori scolastici dipendenti dagli Enti Locali sono transitati nei ruoli del Ministero della P.I. (L. 124/99, art. 8), si applicano ad essi e a quelli già dipendenti della P.I. le norme del Nuovo Contratto

Collettivo, approvato maggio 1999 e pubbl. nel suppl. alla G.U. n. 133 del 9/06/99, in forza all'art. 32 i collaboratori nelle scuole statali di ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e aggiuntive. Mansioni ordinarie: indicate nell'art. 50, com. 1 tab.

A, profili professionali area A2: Profilo Collaboratore scolastico "...ausilio materiale degli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori d'handicap e alla

prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento". Mansioni aggiuntive, con diritto a premio incentivante, sempre art. 50, com. 1 "...assistenza agli alunni portatori d'handicap all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale". Per tutte le mansioni ordinarie e aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un corso di aggiornamento. L'individuazione dei collaboratori che dovranno frequentare il corso spetta al Dirigente Scolastico con ordine di servizio; il premio incentivante deve essere deliberato dal Consiglio di Circolo.

**C) Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122.** Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto – legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

### **Art. 1 Oggetto del regolamento – Finalità e caratteri della valutazione**

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto dei disturbi specifici di apprendimento e delle disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto – legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, di seguito indicato: <<decreto – legge >>.

### **Art. 2 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione**

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe...

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

### **Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità**

1. La valutazione degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano Educativo Individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e le condizioni indicate nei precedenti articoli.